

# CONSULTA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DELLA SICILIA

## DELIBERA SULLA TARIFFA DEI COLLAUDI STATICI (estratto dal verbale della seduta del Consiglio di Consulta del 15/07/2002)

Il Consiglio della Consulta Regionale degli Architetti, riunito in data 15/07/2002 presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Enna, sul punto all'o.d.g. relativo alla "Tariffa dei Collaudi Statici".

- Vista la nota prot. 266 Gr. D.T. del 10/09/2001, con cui l'I.R.T. invitava gli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti di Sicilia a comunicare un criterio unico per le prestazioni afferenti i collaudi statici di strutture in c.a. e metalliche;
- Visto che al punto "h" dell'art. 5 della Tariffa Ingegneri ed Architetti di cui alla Legge 143/49 prevede, per i collaudi di strutture complesse, l'applicazione del criterio a discrezione;
- Visti gli esiti della riunione congiunta tra le commissioni "tariffe" delle rispettive Consulte Regionali degli Ordini degli architetti e degli Ingegneri, tenutasi in data 8/07/2002, presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Agrigento;
- Ritenuto l'inderogabile dare indennizzo univoco per la compilazione delle parcelle di collaudo statico;
- Ritenuto che il collaudo statico ha lo scopo di determinare l'accettabilità dell'opera, mediante un valido giudizio indiziario basato sugli elementi che possono emergere dalle indagini e dalle prove che sia possibile espletare.
- Considerato che:
  - Il collaudo, in particolare, consiste nel controllo:
    1. dell'efficienza statica della costruzione accertata con opportuni saggi, controlli, prove di carico, o con tutti quei mezzi di indagine che il collaudatore riterrà necessari;
    2. della regolare esecuzione dei lavori e della qualità dei materiali impiegati.
  - Il collaudo di strutture portanti viene effettuato nel rispetto dei termini previsti dalle leggi e norme vigenti (L. 1086/71 e disposizioni di cui al D.M. 09.01.1996 e al D.M. 16.01.96), con le prove di carico ed eventualmente di altro tipo, eseguite in rapporto ai dati di progetto, con particolare riferimento alle strutture essenziali ed al loro comportamento elastico.
  - L'elaborato di collaudo comprende una relazione illustrativa dell'opera, l'eventuale revisione dei collaudi, i verbali di visita e delle operazioni effettuate ed il relativo certificato.

Tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**

Che gli onorari spettanti per i collaudi statici di strutture in c.a. e metalliche sono determinati moltiplicando l'importo (lordo di ribasso o comprensivo di aumento d'asta) delle opere da collaudare, relativo alle sole strutture portanti (compresi gli scavi di fondazione) per la percentuale di cui alla Tabella allegata:

IMPORTO DEI LAVORI IN EURO	IMPORTO DEI LAVORI IN MILIONI DI LIRE	% APPLICATA
25.822,84	50	1,53963
51.645,69	100	1,05315
77.468,53	150	0,93236
103.291,38	200	0,85738
129.114,22	250	0,80467
154.937,07	300	0,76484
206.582,76	400	0,70740
258.228,45	500	0,66701
361.519,83	700	0,54028
413.165,52	800	0,52279
464.811,21	900	0,50809
516.456,90	1.000	0,49549
774.685,35	1.500	0,42141
1.032.913,80	2.000	0,39592
1.549.370,70	3.000	0,31240
2.065.827,60	4.000	0,27103
2.582.284,50	5.000	0,26025
3.615.198,29	7.000	0,22635
5.164.568,99	10.000	0,21099
7.746.853,49	15.000	0,19889
10.329.137,98	20.000	0,19137
15.493.706,97	30.000	0,18210
20.658.275,96	40.000	0,17635
25.822.844,95	50.000	0,17230
36.151.982,94	70.000	0,16682
51.645.689,91	100.000	0,161735

N.B. – Per importi compresi tra due diverse percentuali dovrà applicarsi l’interpolazione lineare.  
- Per importi inferiori, si applica la percentuale prevista per l’importo di € 25.822,8 (€ 50.000.000)

Ai suddetti onorari inoltre saranno aggiunte le seguenti maggiorazioni:

- a) quando, per specifiche disposizioni di legge, il collaudo riguarda strutture antisismiche, l’onorario viene maggiorato del 100%;
- b) il collaudo statico di ponti, viadotti e strutture speciali, come appresso specificate, viene compensato con una ulteriore maggiorazione del 100%.

Le maggiorazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si applicano singolarmente sulla percentuale originaria.

Sono da considerarsi strutture speciali le opere che possiedono le seguenti caratteristiche:

- a) orizzontamenti di luce superiore a 20 metri, sottoposti a carichi statici, ovvero anche di luce inferiore ma sottoposti a carichi mobili e/o dinamici eccezionali;
- b) manufatti di forma, dimensioni e caratteristiche particolari, prive di ripetibilità, di difficile schematizzazione strutturale, quali ad esempio silos di grandi dimensioni, sfioratori a calice, dissipatori idraulici per grandi acquedotti, etc.;
- c) tralicci complessi o comunque superiori a 20 metri di altezza opere di consolidamento e rinforzo di strutture preesistenti danneggiate e/o da adeguare a variate più gravose condizioni di carico o perché deteriorate;
- d) volte, strutture sottili, tensostrutture, purché di luce superiore a 20 metri, gallerie.

Si escludono dalle strutture speciali i cunicoli, i pali, le paratie, le palificate, i micropali, i consolidamenti dei terreni di fondazione e/o gli ancoraggi, salvo che facenti parte delle strutture speciali come sopra definite.

Quando il collaudatore sia stato nominato in corso d'opera, l'onorario, con eventuali maggiorazioni di cui sopra, verrà maggiorato del 25%.

Spettano inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nei viaggi, salva la facoltà del Professionista di conglobare dette spese in una cifra forfetaria che non potrà superare le percentuali previste dall'art. 3 del D.M. 04/04/2001, applicate all'onorario determinato come sopra.

In ogni caso l'onorario minimo non potrà essere inferiore a € 600,00.

Ove l'incarico fosse conferito ad una commissione, spetta a ciascun componente l'onorario per intero.

Per la revisione dei calcoli di stabilità – ove obbligatoria per legge e/o prevista dal dispositivo di incarico, il compenso aggiuntivo è da calcolare con il criterio di cui all'art. 19f della T.P. di cui alla Legge 143/49 (facendo riferimento alla Tabella "A" vigente all'epoca della presentazione per la classe e categoria di appartenenza delle strutture oggetto di collaudo). Tale compenso aggiuntivo rimane comunque subordinato alla presentazione di idonea documentazione attestante la presentazione resa.